

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 9

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il Diritto della Regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale.

2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.

Art. 2

Comitato di redazione

1. Per la realizzazione della rivista di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un comitato di redazione composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.

2. Tra gli esperti di cui al comma 1 la Giunta regionale sceglie il direttore responsabile e il direttore scientifico della rivista.

3. Il comitato di redazione ha, in particolare, il compito di analisi, elaborazione e coordinamento operativo dell'attività della rivista.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina un segretario per l'assistenza al comitato, scelto anche tra i dipendenti regionali, e determina il compenso spettante ai componenti e al segretario.

Art. 3

Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto"

1. La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989 n.14 è sostituita dalla seguente: "*Rilascio copia atti amministrativi regionali*".

Art. 4

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni

1. Dopo la lettera 1 bis del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente:

"1 ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

Art. 5

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.

Art. 6

Modifica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"

1. Alla rubrica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: "*enti locali fideiussori*" sono sostituite dalle seguenti: "*enti locali garanti*".

2. Al comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "*enti locali fideiussori*" sono aggiunte le seguenti: "*o datori di ipoteca*".

3. Al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "*enti locali fideiussori*" sono aggiunte le seguenti: "*o datori di ipoteca*".

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione
 Art. 2 - Comitato di redazione
 Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto"
 Art. 4 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni
 Art. 5 - Abrogazione
 Art. 6 - Modifica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002"
 Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 dicembre 2002, n. 36/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 dicembre 2002, dove ha acquisito il n. 333 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare in data 21 gennaio 2003;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 marzo 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 2003, n. 2799.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di organizzazione amministrativa regionale" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato al progetto della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (Pdl n. 314), approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 4 novembre 2002 e attualmente sottoposto all'esame della Prima Commissione consiliare permanente.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano le seguenti modifiche:

1) alla legge regionale 8 maggio 1989 n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto" nella materia dell'organizzazione amministrativa regionale.

A seguito del venir meno dell'articolo 130 della Costituzione con la conseguente soppressione di ogni controllo preventivo sugli atti degli enti locali, la "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" ha previsto la soppressione del Comitato regionale di controllo, con il conseguente venire meno anche di ogni funzione residua dello stesso.

Di conseguenza viene prevista la sostituzione del "Commentario" delle decisioni del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo nonché della giurisprudenza di interesse regionale, con la Rivista "Il diritto della Regione" più rispondente all'attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale in ordine alle nuove competenze regionali.

Il disegno di legge detta una nuova disciplina degli organi della Rivista, con particolare riguardo al Comitato di redazione che viene nominato dalla Giunta regionale sentita la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio Regionale che si esprime in ordine ai contenuti previsti dal comma 1 e comma 4 dell'articolo 2.

2) all'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", recante "Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A."

Viene prevista la modifica della rubrica e dei commi 1 e 2 al

fine di consentire l'erogazione del contributo straordinario in favore degli enti locali, sia fideiussori che datori di ipoteca, che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.

Il disegno di legge si compone di n. 5 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

Al fine di una migliore comprensione, ogni singolo articolo è accompagnato da una relazione che esplicita le ragioni che motivano la scelta della Struttura competente a procedere nella introduzione di nuove norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore, nonché dei relativi riferimenti normativi.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - Compiti dei dirigenti regionali.

1. I dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale sono sovraordinati ai dirigenti dei servizi rientranti nelle direzioni regionali cui sono preposti, nei confronti dei quali svolgono funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. Ai dirigenti cui è attribuita la funzione di dirigente regionale spetta:

a) formulare alla Giunta regionale, sentito il Segretario regionale competente, proposte in ordine agli obiettivi della direzione regionale cui sono preposti e delle strutture appartenenti alla stessa e alle conseguenti necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;

b) pianificare, di concerto con i dirigenti dei servizi, l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia e l'efficienza dei servizi all'interno dell'area;

c) adottare gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, ivi compresi quelli relativi a progetti interessanti l'attività di ogni servizio della direzione regionale;

d) verificare l'attività dei dirigenti preposti alle strutture dipendenti ed esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;

e) definire, sentiti i dirigenti di servizio, secondo i principi di legge e nel rispetto dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le OOSS di cui all'articolo 45, comma 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) individuare, d'intesa con i dirigenti di servizio, le modalità di organizzazione interna delle strutture facenti capo alla direzione regionale e adottare gli atti per la mobilità tra strutture appartenenti alla medesima, nonché provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura di diretta competenza, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale;

g) attribuire i trattamenti economici accessori per quanto di competenza, secondo quanto stabilito nei contratti collettivi;

h) coordinare nella direzione regionale l'attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione interna e i processi di formazione;

i) proporre nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure conseguenti all'accertamento di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare;

l) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza;

l bis) stipulare i contratti;

l ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa vigente;

m) di proporre, di concerto con la struttura competente, alla Giunta regionale, di promuovere liti, di resistervi, di conciliare e di transigere.

3. Il dirigente regionale individua il dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge n. 689/1981 è il seguente:

“18. Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'or-

dinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.”.

Nota all'articolo 6

- L'art. 11 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 11 - Contributi straordinari agli *enti locali* garanti delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori o *datori di ipoteca* delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.

2. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria degli enti locali fideiussori o *datori di ipoteca* delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo.

3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.

3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

3 ter. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro 350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).”.

4. Strutture di riferimento

- Direzione enti locali (artt. 1 e 2)
- Segreteria della Giunta regionale (art. 3)
- Direzione risorse umane (art. 4)
- Unità di progetto attività ispettiva e partecipazioni societarie (art. 6)